



# Imprese di pulizia

## Le attività delle imprese di pulizie

Per imprese di pulizie si intendono tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività di :



### **pulizia**

: complesso di operazioni aventi lo scopo di rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;



### **disinfezione**

: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la distribuzione o inattivazione di organismi patogeni;



### **disinfestazione**

: complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;



### **derattizzazione**

: complesso di operazioni avente lo scopo di disinfestare, distruggere completamente o ridurre il numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;



### **sanificazione**

: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani gli ambienti rimuovendone agenti patogeni, e in generale migliorandone le condizioni del microclima, della temperatura, dell'umidità e la ventilazione, ovvero per quanto riguarda l'illuminazione ed il rumore.

Non rientrano nell'applicazione della normativa, ad es.:



la pulizia dei camionetti;



lo spurgo dei pozzi neri;



la sterilizzazione di terreni ed ambienti;



la pulizia di arelli, strade e cigli stradali;



la disinfestazione e fumigazione di merci e derrate per mezzo di gas tossici;



la pulizia di cinema;



N.B. I soggetti giuridici che possono essere abilitati alle attività di pulizia, sono le imprese singole o associate regolarmente iscritte al registro delle imprese o all'Albo regionale delle imprese artigiane.

Poiché tale attività è prerogativa delle imprese non possono essere abilitate ad esempio le associazioni e tutti i soggetti "non imprese" disciplinati nel primo libro del codice civile.

## I requisiti di capacità economico - finanziaria

L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di

### **capacità economico finanziaria**

che si intendono posseduti in presenza delle seguenti condizioni:



iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;



assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della L. 7 marzo 1996 n.108, ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori;



esistenza di rapporti con il sistema bancario comprovati da apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati, ovvero dalla titolarità di almeno un c/c bancario, postale o on line.

## I requisiti di onorabilità

I requisiti di

### **onorabilità**

per l'esercizio dell'attività di pulizia sono quelli previsti [dall'art. 2 del L. 82/1994](#) [1]. Tali requisiti devono essere posseduti dai seguenti soggetti:



titolare dell'impresa individuale;



isdatore o direttore preposto all'esercizio dell'impresa;



tutti i soci per le società in nome collettivo;



soci accomandatari per le società in accomandita semplice;



amministratori per ogni altro tipo di società, comprese le cooperative.

## Attività di sanificazione - disinfezione - derattizzazione

A differenza delle attività di pulizia e disinfezione, l'esercizio delle attività di

### **disinfezione, derattizzazione, sanificazione**

richiede la

**nomina di un responsabile tecnico**

## A - OBBLIGO SCOLASTICO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE



assolvimento dell'obbligo scolastico in ragione dell'ordinamento temporaneamente vigente;



più esperienza professionale qualificata, nello specifico campo, di almeno tre anni come dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare in imprese del settore regolarmente abilitate.

## B - TITOLO DI STUDIO DIRETTAMENTE ABILITANTE



attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della normativa vigente in materia di formazione professionale;

oppure



diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea in materia tecnica attinente l'attività.

Nel caso di diploma o attestato di qualifica, il corso di studi deve prevedere almeno un insegnamento biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche.

Il proposito alla gestione tecnica può ricoprire la stessa carica per più imprese, fatta eccezione per le imprese artigiane, e deve soddisfare un "

**rapporto di immediatezza**

" con l'impresa. Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

## Le fasce di classificazione

Trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'attività, le imprese di pulizia regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o

all'Albo regionale imprese artigiane

che non ricadono nei vincoli della normativa comunitaria.

, possono essere ammesse a partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di pulizia, (appalti pubblici), secondo fasce di classificazione per volume d'affari. Ciò non è invece necessario per le procedure di affidamento servizi

Per informazioni dettagliate sulle fasce di classificazione consultare le relative schede del SARI (Servizio di Assistenza specialistico sul Registro Imprese)

[LINK A SARI](#) [2]

## Le sanzioni per le imprese di pulizie

Le imprese di pulizie possono incorrere nelle seguenti sanzioni:



**La mancata comunicazione nei termini dei requisiti:**

le imprese che non comunicano alla Camera di Commercio le variazioni dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa nei termini previsti dei trenta giorni, sono soggette ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 207,00 euro a 620,00 euro.

### L'esercizio dell'attività d'impresa in mancanza d'iscrizione

sono sanzionabili con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 103,29 euro a 516,46 euro le imprese che esercitano le attività senza essere iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, o che esercitano l'attività nonostante l'avvenuta sospensione, o dopo la cancellazione. Sono sanzionati: il titolare dell'impresa individuale, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, comprese le cooperative.

I committenti possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

### L'affidamento di servizi a imprese non in regola

Le imprese che affidano lo svolgimento delle attività di pulizia ad imprese che non risultino in regola, sono sanzionabili con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 103,29 euro a 516,46 euro. Sono sanzionati: il titolare dell'impresa individuale, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, comprese le cooperative.

### La stipula di contratti con imprese non iscritte

a chiunque stipuli contratti con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal Registro delle Imprese, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 euro a 1.033,00 euro. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.164,00 euro a 25.823,00 euro.

Le condizioni di validità dei contratti per servizi di pulizia

I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal Registro delle Imprese, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.

Ultima modifica: Giovedì 19 Novembre 2020

## Condividi

### Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media: 5 (1 voti)

Rate

**Source URL:** <https://www.ao.camcom.it/it/registro-imprese-rea/attivita-regolamentate/imprese-di-pulizia>

## Collegamenti

[1] <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-25;82~art2!vig=>

[2] <https://www.ao.camcom.it/sitocorrelato/sari>